

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 546

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **COMINARDI**

Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti con i redditi del beneficiario

Presentata il 19 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La normativa sulle pensioni ai superstiti ha stabilito limiti alla cumulabilità della pensione del defunto con i redditi del beneficiario, introducendo principi, a nostro avviso, iniqui. Ai fini dell'applicazione di tali limiti, la modifica alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha difatti tenuto conto in maniera stringente del reddito del beneficiario, trascurando la sua situazione economica e patrimoniale complessiva, nonché la condizione del nucleo familiare.

La cosiddetta riforma Dini ha perseguito principalmente l'obiettivo di contenere il crescente peso delle pensioni di reversibilità sulle finanze pubbliche e di garantire una loro maggiore sostenibilità nel lungo periodo, generando di fatto distorsioni significative nell'erogazione delle pensioni di reversibilità medesime. Spesso taluni beneficiari che vivono in abitazioni in locazione oppure con un mutuo attivo,

in base ai criteri previsti dalla legge n. 335 del 1995 e, in particolare, dalla tabella F ad essa allegata, si ritrovano ad avere riduzioni del 25, del 40 o del 50 per cento della pensione spettante al superstite.

La presente proposta di legge modifica la citata tabella F (articolo 2) prevedendo nuovi criteri per la definizione degli scaglioni di reddito cui si applicano le riduzioni percentuali:

a) percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità, se il reddito è pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio di ogni anno;

b) percentuale di cumulabilità pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità, se il reddito di cui alla lettera *a)* è superiore a sette volte il trattamento minimo annuo;

c) percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità, se il reddito di cui alla lettera a) è superiore a otto volte il trattamento minimo annuo.

Nell'ambito delle suddette rimodulazioni, restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale norma, frutto di considerazioni socio-etiche, volta a tutelare gli anziani da matrimoni di convenienza, prevede la riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto a un'età del medesimo superiore a settanta anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni e il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a dieci anni. La riduzione della pensione è pari al 10 per cento per ogni anno di matrimonio mancante rispetto ai dieci anni. Quindi per la percezione della misura piena della pensione di reversibilità, il matrimonio deve durare almeno dieci anni. Queste disposizioni non si applicano in caso di presenza di figli di minore età, di studenti ovvero di inabili.

È altresì previsto che, qualora la somatoria degli importi di cumulo superi la soglia di 60.000 euro lordi, i relativi trattamenti pensionistici sono assoggettati a un contributo di solidarietà pari al 50 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 100.000 euro, nonché pari al

75 per cento per la parte eccedente 100.000 euro, da versare al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 3).

Nella determinazione della fascia di appartenenza, di cui alla citata tabella F, l'articolo 1, ai fini della riduzione del reddito, include il computo delle spese mediche e di assistenza per soggetti non autosufficienti a carico del beneficiario e le spese per l'affitto o per le quote residue di mutuo per l'immobile destinato a residenza, utilizzando a tale scopo anche l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Alla determinazione del reddito non concorrono i redditi concernenti l'immobile destinato ad abitazione principale o quelli derivanti dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'immobile a titolo di usufrutto, calcolati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individui, anche ai fini della determinazione degli oneri, il numero di beneficiari ricadenti in ciascuna delle fasce di reddito ai fini della cumulabilità previste dalla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come sostituita dalla tabella 1 allegata alla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Cumulo del trattamento pensionistico ai superstiti con i redditi del beneficiario)

1. I periodi terzo, quarto e quinto del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sostituiti dai seguenti: « Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando, in quota parte, all'importo complessivo derivante dal predetto cumulo le relative riduzioni percentuali per ciascuna delle fasce di reddito indicate nell'allegata tabella F, ferme restando le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui l'importo complessivo derivante dal cumulo superi i 60.000 euro lordi, i relativi trattamenti pensionistici sono assoggettati a un contributo di solidarietà pari al 50 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 100.000 euro e pari al 75 per cento per la parte eccedente i 100.000 euro; le risorse rivenienti dal contributo di solidarietà sono versate al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini della determinazione del reddito, sono detratte le spese mediche e di assistenza per soggetti non autosufficienti a carico del beneficiario e le spese per l'affitto o per le quote residue di mutuo per l'immobile destinato a residenza, utilizzando a tale fine anche l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Alla determinazione del reddito non concorrono i redditi concernenti l'immobile di proprietà destinato ad abitazione principale né quelli derivanti dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'immobile a titolo di usufrutto, calcolati secondo criteri definiti con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

Art. 2.

(Modifica della tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

(Individuazione dei soggetti beneficiari e copertura finanziaria)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti beneficiari ricadenti in ciascuna delle fasce di reddito previste ai fini della cumulabilità tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario dalla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali, di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

ALLEGATO 1
(Articolo 2)« Tabella F
(v. articolo 1, comma 41)

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio di ogni anno.	Percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio di ogni anno.	Percentuale di cumulabilità pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 8 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio di ogni anno.	Percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità.

».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0016710